

TI_GERICHTE 14.2022.142 vom 3. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.142

FR: TI_GERICHTE 14.2022.142 du 3 août 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.142 del 3 agosto 2023

Regeste

Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Appartenenza dei beni sequestrati. Principio della trasparenza (Durchgriff) e casi di simulazione. Valore litigioso per la determinazione delle spese giudiziarie

Erwägungen

E. 6

Nella fattispecie, la RE 1 ribadisce che PI 2 ha sfruttato e sfrutta ancora la moglie quale “paravento” per celare la reale appartenenza economica – a lui – degli averi sui conti bancari sequestrati, a lei intestati (n. 74, 77, 78, 80, 83, 84 e 85). Rileva che il pagamento di € 70'000.–, dal conto del marito a quello della moglie, è avvenuto il 15 novembre 2011, ossia durante il periodo (1997-2012), in cui sono state tenute le condotte delittuose (n. 82), e lamenta che il primo giudice non ha spiegato perché tale pagamento non ha affinità con la fattispecie oggetto della procedura di sequestro (n. 83).

E. 6.1

Orbene, così argomentando la RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione del primo giudice. Non spiega infatti perché il Pretore avrebbe ecceduto il proprio potere d'apprezzamento (sopra consid. 2.2) nel ritenere che il bonifico di € 70'000.– sul conto della moglie del debitore aveva verosimilmente avuto finalità estranee alla fattispecie penale, siccome l'operazione risulta diversa per modus operandi e importo da quelle messe in atto da PI 2 per schermare destinazione e appartenenza dei fondi distratti dalla RE 1, le quali poggiavano sull'articolato sistema d'interposizioni societarie, di cui egli stesso risultava sem pre il beneficiario economico, descritto dalla medesima sequestrante. La reclamante non indica neppure con precisione gl'indizi per cui si dovrebbe ritenere verosimile che PI 2 ha aperto i conti oggetto di sequestro a nome della moglie per depositarvi (in minima parte) il provento di reato e servirsi di lei quale prestanome. Non spettava d'altronde al Pretore spiegare l'affinità del trasferimento degli € 70'000.– con la fattispecie oggetto della procedura di sequestro, bensì alla sequestrante addurre indizi atti a rendere verosimile l'applicabilità del principio di trasparenza (identità degl'interessi economici del debitore e del terzo e scopo abusivo del trasferimento) o di simulazione (sopra consid. 5.1 e 5.2), ciò che non è riuscita a fare (sotto consid. 6.4). Incombe infatti al sequestrante e a nessun altro allegare i fatti costitutivi dei presupposti per la concessione del sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (DTF 148 III 383 consid. 2.3.5). La reclamante non esplicita in particolare il motivo per cui il fatto che gli € 70'000.– siano stati versati durante il periodo (1997-2012) in cui sono state tenute le condotte delittuose giustificerebbe, da sé solo, di far astrazione dell'intestazione alla moglie del conto di destinazione. Con riguardo all'argomentazione fin qui esaminata, il reclamo è pertanto irricevibile per carenza di motivazione.

E. 6.2

La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non aver tenuto conto del versamento degli € 82'000.–, comprovante il coinvolgimento della resistente nei fatti oggetto dei procedimenti penali, “quantomeno con i flussi di denaro drenati illecitamente” dalla reclamante (n. 83). Egli avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente errato omettendo di considerare l'implicazione dei due conti sequestrati nel flusso di denaro a danno della RE 1. In realtà, il Pretore ha accertato sia che i fondi sottratti illecitamente da PI 2 alla RE 1 e giunti alla moglie sono stati quantificati in € 82'000.– dagli inquirenti italiani (pag. 9, 2° §), sia che costui ha fatto capo a un conto “implicato nel meccanismo distrattivo a danno della RE 1” per accreditare gli € 70'000.– sul conto della moglie (pagg.

E. 6.3

Secondo la reclamante, dato il suo ruolo centrale nelle condotte delittuose, PI 13 ha aveva una visione d'insieme precisa sul complesso sistema d'interposizione di società. Egli sapeva dunque chi fosse il reale proprietario degli averi sui conti intestati alla resistente (n. 81), sicché la sua dichiarazione circa la “riconducibilità” al marito del “conto corrente intestato alla moglie CO 1” è determinante (n. 80). Anche su questo punto la RE 1 non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il Pretore ha ritenuto che nell'indicare il conto corrente intestato alla moglie come “riconducibile” a PI 2 (doc. 7 a pag. 9 nella causa di opposizione al sequestro), PI 13 potrebbe anche aver inteso indicare che il conto era stato alimentato da PI 2, come effettivamente è stato il caso (sopra consid. 6.2). PI 13 non ha detto che PI 2 era il reale proprietario degli averi depositati. Se non addirittura irricevibile, la censura è da respingere.

E. 6.4

Per la reclamante il Pretore ha applicato erroneamente il principio della trasparenza (Durchgriff) e la nozione giuridica d'“intestazione fittizia” sviluppate dalla giurisprudenza (n. 86) .

E. 6.4.1

La ricevibilità di questo motivo d'impugnazione è dubbia, poiché la RE 1 non indica precisamente sulla base di quali fatti i presupposti giurisprudenziali di simulazione o di trasparenza dovrebbero ritenersi adempiuti, ricordato un'altra volta che incombe al sequestrante e non al giudice o alla controparte rendere verosimile che i beni sequestrati, a prescindere dalla loro apparente intestazione a un terzo, in realtà appartengono al debitore, rispettivamente che il trasferimento giuridicamente valido del bene al terzo è invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (sopra consid. 5.2 e 5.1).

E. 6.4.2

Orbene, la reclamante si limita a citare diverse sentenze di questa Camera (ad n. 72), senza peraltro distinguere tra trasparenza e simulazione, per concludere senza riferimento diretto ai presupposti giurisprudenziali che “in applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff), in subordine in virtù di un'intestazione fittizia, tali saldi attivi appartengono, in realtà, totalmente al solo PI 2” (n. 77). La reclamante incentra l'intera impugnativa sul fatto che i fondi trasferiti sui conti sequestrati sono di origine criminale e sul fatto che la titolare dei conti è moglie del debitore (n. 74, 79, 82 e 84).

E. 6.4.2.1

Sennonché tali circostanze non rendono verosimile che il debitore potesse e possa disporre a suo piacimento dei conti della moglie né che quest'ultima fosse a conoscenza dell'origine dei fondi e si sia prestata a ledere abusivamente i diritti dei creditori del marito. La reclamante asserisce che PI 2 "ha il controllo" sulla moglie (n. 74), ma senza citare indizi oggettivi e concreti a sostegno della sua affermazione. La "contaminazione" dei conti della moglie con i flussi di denaro distratti a scapito della reclamante (n. 84) rinvia a una nozione penale assente dalla nozione di trasparenza in materia di sequestro (cfr. citata 14.2017.190 consid. 11.3). È d'altronde tardivo, poiché fatto valere, in diritto, solo con la replica spontanea (n. 23), l'argomento secondo cui le autorità italiane hanno chiesto a quelle svizzere, con commissione rogatoria del 25 ottobre 2019 (doc. AL dell'incarto di sequestro, pag. 4, e il relativo allegato n. 2, pag. 3), di dare esecuzione alla confisca anche dei due conti oggetto del sequestro in esame (n. 60 della parte in fatto del reclamo). Ad ogni modo, la confisca penale può vertere anche su beni appartenenti a persone diverse dalla persona condannata e la reclamante non cita i considerandi della decisione penale da cui si evincerebbero indizi di coinvolgimento abusivo della moglie nei trasferimenti delle somme sequestrate né del carattere fittizio dell'intestazione dei conti in questione. Rimangono comunque salvi i diritti della RE 1 sui conti sequestrati anche penalmente ove la decisione di confisca verrà riconosciuta ed eseguita in Svizzera. Che poi il trasferimento degli € 70'000.- sia stato effettuato durante il periodo (1997-2012) in cui si è sviluppata l'attività criminale (n. 82) non implica, da sé solo, che la moglie ne dovesse essere a conoscenza, anche perché non risulta dalle allegazioni della reclamante che la moglie abbia saputo dell'imputazione di PI 2 nel processo penale italiano prima del trasferimento in questione, avvenuto il 15 novembre 2011 (doc. D nella causa di opposizione al sequestro), mentre dell'accredito sul conto presso la PI 11 non si sa nulla. La stessa RE 1 ammette del resto che CO 1 non ha avuto alcun ruolo nell'attività distrattiva operata ai suoi danni (n. 79). Che infine l'"intervento" di lei avesse lo scopo di celare il reale proprietario economico degli averi ricevuti è appunto l'allegazione che la reclamante avrebbe dovuto rendere verosimile con indizi oggettivi (sopra consid. 2.1), ma essa non cita alcun documento in merito a un'eventuale connivenza della moglie (v. in proposito la citata CEF 14.2010.40, consid. 3.2). Nessuno dei due presupposti del principio di trasparenza appaiono quindi verosimili. In assenza d'indizi di manovre abusive nel senso dell'art. 2 cpv. 2 CC il Pretore ha giustamente tenuto conto dei rapporti giuridici di proprietà apparenti (v. sopra consid. 5.3).

E. 6.4.2.2

Neppure a sostegno del carattere ch'essa pretende fittizio o simulato dei conti sequestrati la reclamante ha fornito indizi oggettivi. Il Pretore ha accertato che i conti erano stati aperti, il 30 settembre e il 5 ottobre 2010 (doc. G e L nella causa di sequestro), prima del trasferimento degli € 70'000.- (pag. 8 in fondo) e che CO 1 ne era l'intestataria e l'avente diritto economico (pag. 10 in alto). La reclamante non lo contesta (ad n. 76) né ha reso verosimile il carattere fittizio o simulato delle relazioni bancarie, come ad esempio l'esistenza di atti con cui il marito avrebbe disposto dei conti come se ne fosse il titolare. Perlomeno nell'esito, la sentenza impugnata resiste alla critica.

E. 6.5

Non è infine dato di capire perché la mancata indicazione degli € 82'000.- sull'estratto conto relativo al pagamento degli € 70'000.- comproverebbe che l'avere appartiene a PI 2 (n. 82). La differenza con gli € 82'000.- accertati in sede penale (doc. U nella causa di sequestro), di € 12'000.-, è verosimilmente stata accreditata sul conto di CO 1 presso la PI

11 (come risulta dall'allegato n. 2 al doc. AL). Nella ridotta misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). 7.1 Per svista, l'anticipo richiesto dalla reclamante è stato calcolato in base all'indicazione del valore litigioso figurante sulla copertina dell'incarto pretorile, di fr. 2'635'847.50, pari ai saldi dei conti sequestrati di € 1'976'215.67 e fr. 66'680.73 (v. istanza di sequestro n. 4 e doc. F-N). In prima come in seconda sede, tuttavia, l'opposizione di CO 1 si riferiva solo ai due conti a lei intestati, il cui saldo è di € 82'000.– per concorde ammissione delle parti (sentenza impugnata, pag. 9, 3° §). 7.2 La tassa del presente giudizio e le ripetibili vanno pertanto calcolate in base a tale valore litigioso (DTF 139 III 195 consid. 4.3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_314/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.7 e della CEF 14.2021.142/145 del 4 aprile 2022, consid. 11.3), equivalente a fr. 83'384.– al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del

E. 8

e 9, 1° §). L'origine delittuosa dei fondi trasferiti (in minima parte) sui conti sequestrati non è quindi in discussione, sicché poco importa che la controparte non si sia confrontata con le decisioni penali come rilevato dalla reclamante in sede di replica (n. 14 e 19). Ancora una volta la RE 1 non spiega però quale attinenza tale circostanza abbia con la giurisprudenza relativa ai principi di trasparenza o di simulazione, né perché dalla sola provenienza criminale dei fondi si potrebbe dedurre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che CO 1 avrebbe verosimilmente funto da prestanome per il marito. Anche al riguardo il reclamo si rivela inammissibile per insufficiente motivazione.

E. 10

novembre 2022 (data della presentazione del reclamo, momento in cui il reclamante valuta il rischio processuale) secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e i rinvii). 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 83'384.– (sopra consid. 6), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio sono poste carico della reclamante. Fatta salva un'eventuale compensazione, la parte eccedente dell'anticipo, di fr. 3'800.–, le è restituita. La RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. PA 1 e PA 3, Studio legale _____, _____, _____; – avv. PA 2 e PA 4, _____, _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.